

Infostudio

N. 01 del 07.01.2025

Legge di Bilancio 2025: le novità fiscali

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle misure fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025.

Gli allegati da consultare:

<i>Legge di Bilancio 2025: le misure fiscali</i>	2
<i>Le misure per i contribuenti</i>	2
<i>Le misure per le imprese e professionisti</i>	5

Legge di Bilancio 2025: le misure fiscali**Le misure per i contribuenti**

Aliquote Irpef	Confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni , già introdotta per il 2024, che prevede l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l'applicazione dell'aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).				
	Fino a 28.000 euro	23%			
	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%			
	oltre 50.000 euro	43%			
Detrazione lavoro dipendente	elevata da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.				
Taglio del cuneo fiscale	Confermato e reso strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro . Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro.				
Detraibilità spese scolastiche	La spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è elevata da 800 euro a 1.000 euro .				
Detrazioni fiscali	La manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro , garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.				
	 NOTA BENE - Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni.				
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro – livello MAX detrazioni</th> </tr> <tr> <td>14.000 euro</td> <td>Se il nucleo familiare comprende 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità)</td> </tr> </table>		Soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro – livello MAX detrazioni		14.000 euro
Soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro – livello MAX detrazioni					
14.000 euro	Se il nucleo familiare comprende 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità)				

	11.900 euro	Se il nucleo familiare comprende 2 figli fiscalmente a carico					
	9.800 euro	se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico					
	7.000 euro	se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico					
	Soggetti con reddito complessivo superiore a 100.000 euro – livello MAX detrazioni						
	8.000 euro	Se il nucleo familiare comprende 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità)					
	6.800 euro	Se il nucleo familiare comprende 2 figli fiscalmente a carico					
	5.600 euro	se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico					
	4.000 euro	se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico					
Detrazioni familiari a carico	la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.						
Bonus elettrodomestici	<p>Previsto, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.</p> <p>Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.</p> <p> NOTA BENE - In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.</p>						
Detrazioni edilizie	<p>La Manovra 2025 proroga le agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma allo stesso tempo ne modifica la disciplina riducendo le percentuali di detrazione.</p> <table border="1" data-bbox="414 1881 1428 2004"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Ecobonus, interventi di riqualificazione edilizia, sismabonus</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">36%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026 e 2027</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> </table> <p> NOTA BENE - La detrazione è innalzata al 50% per l'anno</p>		Ecobonus, interventi di riqualificazione edilizia, sismabonus	2025	36%	2026 e 2027	30%
Ecobonus, interventi di riqualificazione edilizia, sismabonus	2025	36%					
	2026 e 2027	30%					

	2025 e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Bonus mobili	Prorogato anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.
Superbonus	<p>la detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini; • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. <p>Inoltre, è possibile ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.</p>
Mutui prima casa	Prorogata fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui per l'acquisto della prima casa, riservata alle categorie prioritarie.
Detrazione cani guida	Innalzata da 1.000 a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Esenzione IMU sisma	<p>L'esenzione dall'IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023, è riconosciuta fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità.</p> <p>Inoltre, sono prorogate al 31 dicembre 2025 le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall'Irpef, dall'Ires e dall'IMU.</p>
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	Introdotta, inoltre, a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le misure per le imprese e professionisti

<p>Regime forfettario</p>	<p>innalzata, esclusivamente per il 2025, da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.</p>
<p>Riduzione contributiva artigiani e commercianti</p>	<p>Per i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli esercenti attività commerciali, viene introdotta la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione per 36 mesi, nella misura del 50%.</p> <p>La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l'eventuale riduzione al 50% assorbirebbe in via transitoria la riduzione contributiva prevista per il regime fiscale forfettario.</p>
<p>Ires premiale</p>	<p>Riduzione dal 24% al 20% dell'aliquota Ires per le imprese che reinvestono l'80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l'1% di lavoratori in più.</p>
<p>Assegnazione agevolata</p>	<p>Anche per il 2025 viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci.</p> <p>In particolare, le società commerciali che assegnano o cedono beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8%, o al 10,5% se la società non è operativa, sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.</p>
<p>Estromissione</p>	<p>Agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, è riconosciuta la possibilità di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni sono posseduti al 31 ottobre 2024; • le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.
<p>Tracciabilità spese</p>	<p>Le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, saranno deducibili se effettuate con i metodi tracciabili, ossia con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p>
<p>Credito d'imposta Transizione 4.0</p>	<p>modificata la disciplina del credito d'imposta c.d. "Transizione 4.0".</p> <p>Nello specifico, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. Inoltre, il testo abroga la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi</p>

	<p>ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.</p> <p>Il credito viene riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.</p>
Tax credit quotazione PMI	<p>Il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione viene prorogato fino al 31 dicembre 2027. Il credito è utilizzabile nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p>
Fondo di garanzia per le PMI	<p>Prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, viene diminuita al 50% la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono, e innalzato a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie, sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80% in caso di riassicurazione. Inoltre, viene rimosso il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. "mid cap".</p>
Nova Sabatini	<p>Rifinanziata la Nuova Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.</p>
ZES	<p>Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica è esteso al 2025, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.</p>
Mance settore ricettivo	<p>Il limite di reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata, viene aumentato dal 25% al 30%.</p> <p>Inoltre, viene innalzato a 75.000 euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.</p>
Obbligo PEC	<p>L'obbligo di possedere un indirizzo di PEC viene esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p>